



COMUNE DI POLIGNANO A MARE

70044 – Città Metropolitana di BARI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
GEOM. MICHELE GIANNUZZI
ISTR. TECNICO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Polignano a Mare, 15.10.2020

OGGETTO: Variazione PUG del Comune di Adelfia ex L.R. 20/2001 – Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 8 della L.R. N. 44/2012 e ss.mm.ii.

Provvedimento di verifica: Assoggettamento a VAS.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO che:

- la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 35 c. 1 del D.Lgs. n. 152/2006, ha approvato la L.R. n. 44 del 14.12.2012 "*Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica*", che circostanzia l'iter procedimentale della VAS, le modalità di redazione del rapporto ambientale, ed all'art. 4 rubricato "*Attribuzione ed esercizio della competenza per la VAS*", detta le condizioni ed i requisiti per la delega ai Comuni (BURP n. 183 del 18.12.2012);
- la L.R. Puglia n. 4 del 12.02.2014 (BURP n. 21 del 17.02.2014) ha introdotto delle semplificazioni alla L.R. Puglia n. 44/2012, e precisamente all' art. 10 "*Modifiche e integrazioni all'articolo 4 della L.R. n. 44/2012*", all' art. 11 "*Modifica all'articolo 7 della L.R. n. 44/2012*" e all' art. 12 "*Modifica all'articolo 17 della L.R. n. 44/2012*";
- con delibera di giunta regionale n. 327 del 10.02.2010 è stata attribuita la delega e disciplinate le modalità di esercizio della Commissione locale per il Paesaggio al comune di Polignano a Mare;
- con determinazione DSG N. 00842/2018 del 08.10.2018, N° DetSet 00112/2018 del 05.10.2018, sono stati nominati dei nuovi membri della Commissione locale per il paesaggio, per categoria disciplinare di partecipazione, integrata con la figura di esperto VAS";
- in data 07/03/2017 è stata stipulata una convenzione inerente "*Gestione associata della struttura tecnica competente per la VAS tra i comuni di Polignano a Mare e Adelfia (artt. 30 e 42 d.lgs. 267/2000 - art. 4, comma 4 della Legge Regionale n. 44/2012)*".

PREMESSO che:

- con DCC N. 9 del 20.04.2016, il Comune di Adelfia ha adottato la variazione del piano urbanistico generale ai sensi del combinato disposto degli artt.12, comma 1, e 1, comma 6, della L.R. 27 luglio 2001 n. 20;
- il Comune di Adelfia, quale Autorità procedente, con nota prot. n. 9922 del 16.06.2016, ha avviato la consultazione, ai sensi dell'art. 6, comma 6.2 del R.R. n. 18 del 09.10.2013;
- che, in particolare, i SCMA consultati risultano essere:
 1. REGIONE PUGLIA_ Sezione programmazione e gestione del trasporto pubblico locale;
 2. REGIONE PUGLIA_ Sezione Urbanistica;
 3. REGIONE PUGLIA_ Sezione Politiche Abitative;
 4. REGIONE PUGLIA_ Sezione Ecologia;
 5. REGIONE PUGLIA_ Sezione ciclo dei rifiuti e bonifica;

6. REGIONE PUGLIA_ Sezione pianificazione e programmazione delle infrastrutture per la mobilità;
 7. REGIONE PUGLIA_ Sezione assetto del territorio;
 8. REGIONE PUGLIA_ Sezione lavori pubblici;
 9. REGIONE PUGLIA_ Sezione rischio industriale;
 10. CITTA' METROPOLITANA DI BARI_ Servizio Edilizia Pubblica, Territorio (Viabilità, Trasporti Urbanistica ed Espropriazioni) e Ambiente;
 11. AUTORITA' IDRICA PUGLIESE;
 12. AGENZIA REGIONALE PER L'AMBIENTE;
 13. AUTORITA' DI BACINO PER LA REGIONE PUGLIA;
 14. ASL BARI_ Dipartimento di prevenzione;
 15. SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO;
 16. COMUNE DI BARI (c.a. Segretario Generale);
 17. COMUNE DI BITRITTO (c.a. Segretario Generale);
 18. COMUNE DI VALENZANO(c.a. Segretario Generale);
 19. COMUNE DI CASAMASSIMA (c.a. Segretario Generale);
 20. COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI (c.a. Segretario Generale);
 21. COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI (c.a. Segretario Generale);
- con nota prot. 3556 del 28.06.2016, acclarata al protocollo comunale del Comune di Adelfia al n. 10712 del 29.06.2016, l'Autorità Idrica Pugliese ha trasmesso il proprio parere, che testualmente recita: *“Con riferimento alla nota richiamata in oggetto ed acquisita al prot. AIP n. 3382/2016, questa Autorità, per quanto di competenza, rappresenta che per la variazione in oggetto deve intendersi verificata la compatibilità con le previsioni del vigente Piano d'Ambito, nonché la conformità alle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato, ove interessate, avvalendosi delle necessarie consultazioni presso il Gestore AQP S.p.a.”*;
 - con nota prot. 9149 del 05.07.2016, acclarata al protocollo comunale del Comune di Adelfia al n. 11207 del 06.07.2016, l'Autorità di Bacino della Puglia ha comunicato ha trasmesso il proprio parere, che testualmente recita: *“In riferimento alla vs nota prot. n. 9922 del 16/06/2016 acquisita con ns prot. n. 8516 del 20/06/2016, con la quale veniva richiesto il contributo della scrivente Autorità in qualità di soggetto competente in materia ambientale per il piano in epigrafe, si fa presente che in merito al medesimo Piano è stato rilasciato parere di compatibilità con prescrizioni prot. n. 5132 del 19/04/2016 che con la presente si conferma e ad ogni buon conto si allega”*;
 - con nota prot. 1531 del 07.07.2016, acclarata al protocollo comunale del Comune di Adelfia al n. 11327 del 07.07.2016, la Regione Puglia - Sezione pianificazione e programmazione delle infrastrutture per la mobilità, ha trasmesso il proprio parere, che testualmente recita: *“Si premette che in seno a questa Sezione è in carico la competenza per la verifica degli aspetti di progetto inerenti la Pianificazione della Mobilità rispetto agli specifici interessi pubblici rappresentati dal Piano Regionale dei Trasporti di cui alla L.R. n. 16 del 23 giugno 2008, e dal relativo Piano Attuativo 2015-2019, approvato definitivamente con D.G.R. n. 598 del 26.04.2016. Con riferimento al Piano in oggetto, a seguito dell'analisi e delle verifiche della documentazione presente sul vs sito istituzionale, si riferisce che gli interventi previsti per le risorse infrastrutturali non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza della Sezione scrivente. Con riferimento al trasporto ferroviario, il nuovo PA 2015-2020 recepisce l'intervento "Linea Mungivacca - Putignano via Adelfia. Raddoppio Ceglie - Adelfia", previsto nel precedente P.A. 2009-2013. Si precisa, infine, che, secondo quanto disposto all'art. 5 della L.R. n.1 del 23 gennaio 2013, in coerenza con gli obiettivi strategici per la mobilità ciclistica urbana ed extraurbana fissati dalla Regione, i Piani per la mobilità ciclistica e ciclopedonale redatti dai Comuni sono individuati quali "elaborati integrativi del Piano Urbanistico Generale (PUG), di cui costituiscono parte integrante e sostanziale" (art. 5-c.1 L.R. n.1/2013). Distinti saluti”*;
 - che in data 07.04.2017 con nota acclarata al Prot. di questo Ente al n. 11041, acclarata al protocollo comunale del Comune di Adelfia al n. 5058 del 22.03.2017, l'Autorità Procedente ha trasmesso all'Autorità Competente il Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS, comprensivo degli elaborati di progetto sotto elencati, al fine di procedere con l'iter della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 6.2 del R.R. n. 18 del 09.10.2013:

- *Relazione Generale;*
 - *Norme Tecniche di attuazione;*
 - *S01: Carta delle invarianti strutturali paesistico ambientali;*
 - *S02: Carta dell'armatura infrastrutturale e verifica del dimensionamento delle aree per servizi;*
 - *S03: Carta dei contesti urbani;*
 - *S04: Carta dei contesti rurali;*
 - *P01: Carta dei contesti urbani;*
 - *P02: Carta degli edifici di particolare rilevanza dal punto di vista storico;*
 - *P03: Carta della mobilità sostenibile;*
 - *D.C.C. N. 9 del 20.04.2016;*
 - *Nota prot. 0009149 del 05/07/2016 dell'Autorità di bacino della Puglia;*
 - *Nota prot. 3556 del 28/06/2016 dell'Autorità Idrica Pugliese;*
 - *Nota prot. 1531 del 07/07/2016 della Sezione Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità della Regione Puglia;*
 - *Nota prot.n. 9922 del 16/06/2017 di consultazione enti con allegato elenco dei destinatari.*
- che in data 16.03.2018 con nota acclarata al Prot. n. 9533, la Scrivente ha ritenuto necessario sottoporre la Variazione del PUG del Comune di Adelfia a verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 44/2012 ed s.m.i., considerando non corretta la procedura espletata e specificando che la consultazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale, dovrà essere avviata dal Comune di Polignano a Mare – Ufficio Paesaggio, quale Autorità Competente, in quanto: *“la Variazione del PUG del Comune di Adelfia non rientra tra i casi di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata come definiti dall'art. 6 del Regolamento Regionale 18/2013, in quanto la superficie delle aree oggetto di variante, interessa contesti urbani e contesti rurali del territorio comunale e non un'unica area di superficie complessiva inferiore o uguale a 20 ettari ed inoltre la proposta di variante strutturale al PUG comporta la modifica di alcuni indici di fabbricabilità, variando di conseguenza il carico insediativo complessivo previsto dal PUG vigente.”.*

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 2625 del 18.02.2019, il Sindaco del Comune di Adelfia ha convocato, ai sensi dell'art. 11 comma 9 della L.R. n. 20/2001, la Conferenza di Servizi, finalizzata al superamento dei rilievi regionali, circa la *“non compatibilità”* ai sensi dell'art. 11 commi 7 e 8 della L.R. n. 20/2001 della Variante al Piano Urbanistico Generale del Comune di Adelfia alla L.R. n. 20/2001 e al DRAG approvato con DGR n. 1328 del 03.08.07; e per il contestuale adeguamento dello stesso al PPTR regionale;
- alle diverse riunioni delle CdiS, su convocazione del Comune di Adelfia hanno partecipato: la Sezione Urbanistica, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, il Segretariato Generale e le due Soprintendenze;
- che il Comune di Polignano, Ufficio Paesaggio, quale Autorità Competente giusta convenzione stipulata in data 07/03/2017 inerente *“Gestione associata della struttura tecnica competente per la VAS tra i comuni di Polignano a Mare e Adelfia (artt. 30 e 42 d.lgs. 267/2000 - art. 4, comma 4 della Legge Regionale n. 44/2012)”*, non è stato invitato a partecipare alle succitate riunioni;
- con DGR n. 1545 del 02.08.2019, è stata attestata la compatibilità della variante del PUG del Comune di Adelfia rispetto alla L.R. 20/2001 e al DRAG approvato con DGR n. 1328 del 03.08.07; ed è stato espresso il parere di compatibilità paesaggistica al PPTR della variante al PUG di Adelfia.

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n. 18435 del 31.10.2019, acclarata al nostro protocollo comunale al n. 39446 del 31.10.2019, è stata trasmessa dall'Autorità Procedente la *“Dichiarazione di Sintesi”*, ritenendola riconducibile alla relazione prevista dal comma 1, art. 13 della L.R. 44/2012 ed ss.mm.ii. *“Decisione”*, e valutando la procedura della verifica di assoggettabilità a VAS espletata nelle sedute della Conferenza di Servizi;

- in data 05.12.2019, è stata sottoposta la documentazione trasmessa con nota prot. n. 18435 del 31.10.2019, acclarata al nostro protocollo comunale al n. 39446 del 31.10.2019, alla Commissione Locale per il paesaggio, e che la stessa ha espresso il parere che testualmente recita: “*La commissione locale per il paesaggio e VAS esaminata per la prima volta la documentazione trasmessa dal Comune di Adelfia con nota prot. n. 39446/2019 del 31.10.2019, audito l’Arch. Cinzia Perrone dello studio associato Fuzio, ritiene di non poter esprimere parere di competenza in quanto dalla “Dichiarazione di sintesi” trasmessa, non si evince l’iter del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 44/2012, così come richiesto dall’Autorità Competente con nota prot. n. 9533/2018 del 16.03.2018.*”;
- con nota prot. n. 782 del 13.01.2020, la Scrivente ha richiesto all’Autorità Procedente la riattivazione della procedura della verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 44/2012 ed s.m.i., considerando non corretta la procedura espletata e specificando che la consultazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale, dovrà essere avviata dal Comune di Polignano a Mare, quale Autorità Competente. Inoltre ha richiesto la trasmissione della documentazione necessaria per l’avvio della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
- con nota prot. n. 1017 del 28.01.2020, acclarata al prot. di questo Ente al n. 2807 del 28.01.2020, il Comune di Adelfia ha trasmesso il Rapporto Preliminare di verifica e gli elaborati della variante allegati alla DGR 1545/2019 di compatibilità sotto elencati, al fine dell’espletamento della procedura della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 44/2012 ed s.m.i.:
 - *Rapporto preliminare di verifica (Gennaio 2020);*
 - *Norme Tecniche di attuazione (Adeguamento alla Conferenza di Servizi del 08/04/2019 e succ.);*
 - *Relazione Integrativa II;*
 - *Tavola P.01_Carta dei contesti urbani;*
 - *Tavola P.02_Carta dei contesti urbani – Schede;*
 - *Tavola P.03_Carta degli edifici di particolare rilevanza dal punto di vista storico;*
 - *Tavola P.04_Carta della mobilità sostenibile;*
 - *Tavola S.01a_Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali, Struttura Idro-geomorfologica;*
 - *Tavola S.01b_Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali, Struttura ecosistemica -ambientale;*
 - *Tavola S.01c_Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali, Struttura antropica e storico-culturale;*
 - *Tavola S.02_Definizione delle aree escluse ai sensi del comma 2 art. 142 D. Lgs 42/04;*
 - *Tavola S.03_Scenario di sintesi dei progetti territoriali per il paesaggio;*
 - *Tavola S.03.1_Rete ecologica comunale;*
 - *Tavola S.04_Carta delle invarianti strutturali paesistico ambientali vulnerabilità e rischio idraulico;*
 - *Tavola S.05_Carta dell’armatura infrastrutturale;*
 - *Tavola S.06_Carta dei contesti;*
 - *Tavola S.07_Carta dei contesti.*
- con nota prot. n. 5523 del 17.02.2020, è stata avviata la consultazione dei Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati, i quali sono stati consultati con le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 6 della L.R. 44/2012, ad inviare il proprio contributo alla scrivente autorità competente, nonché all’autorità procedente, entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione; e comunicando che in data 17.02.2020, il piano in oggetto è stato pubblicato sul sito del Comune di Polignano a Mare sul sito www.comune.polignanoamare.ba.it, nella sezione “*AREE TEMATICHE>PROCEDURE VAS>VERIFICA DI ASSOGGETABILITA’ A VAS>VARIANTE PUG DEL COMUNE DI ADELFA*”;
- ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 così come modificato dal D.L. n. 23 del 08.04.2020 “*Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici,*

endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020”, e pertanto i 30 giorni entro i quali i Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati potevano trasmettere il proprio contributo, in merito alla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in oggetto, sono scaduti il 09.06.2020;

- che, in particolare, i SCMA consultati risultano essere:
 1. Regione Puglia – Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio;
 2. Regione Puglia – Area Politica per la riqualificazione, Ufficio Risorse Idriche;
 3. Regione Puglia – Area Politica per la riqualificazione, Ufficio Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
 4. Regione Puglia – Pianificazione e programmazione delle Infrastrutture per la mobilità;
 5. Regione Puglia – Area Politica per la riqualificazione, Ufficio Ecologia, Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;
 6. Regione Puglia – Lavori Pubblici, Struttura Tecnica Provinciale di Bari (ex Genio Civile);
 7. Regione Puglia – Ufficio Urbanistica;
 8. Regione Puglia – Assetto del territorio, Ufficio Attuazione Paesaggistica;
 9. Regione Puglia – Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità;
 10. Regione Puglia – Sezione difesa del suolo e rischio sismico;
 11. Regione Puglia – Sezione rischio industriale;
 12. ARPA Puglia;
 13. Autorità di Bacino della Puglia;
 14. Acquedotto Pugliese Spa;
 15. ENEL S.p.A.;
 16. Autorità Idrica Pugliese;
 17. Città metropolitana di Bari – Servizio Tutela e valorizzazione dell’Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello sviluppo economico;
 18. Città metropolitana di Bari – Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Demanio, Mobilità e Viabilità;
 19. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari;
 20. Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo per la Puglia;
 21. Azienda Sanitaria Locale Provincia di Bari ASL_BA;
 22. COMUNE DI BARI;
 23. COMUNE DI BITRITTO;
 24. COMUNE DI VALENZANO;
 25. COMUNE DI CASAMASSIMA;
 26. COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI;
 27. COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI.
- che con nota prot. A0075/2744 del 11.03.2020, acclarata al protocollo comunale n. 8665/2020 del 12.03.2020 la Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed ambientale, Sezione Risorse Idriche ha trasmesso il proprio parere, che testualmente recita:

“Con riferimento alla richiesta di pari oggetto, prot. 5523 del 17.02.2020 pervenuta a codesto Ufficio e acquisita al protocollo della Sezione scrivente al n. 2342 del 02/03/2020, si premette che le aree del Comune di Adelfia regolamentate dal Piano Urbanistico Generale, a seguito di valutazione comparativa con il vigente PTA, presentano la seguente classificazione e specifica vincolistica:

- **ZONA PROTEZIONE SPECIALE IDROGEOLOGICA di tipo "B"**

Il Comune di cui trattasi, nell'ambito della propria porzione territoriale comunale sud-ovest e sud-est, in continuità con i confini amministrativi dei Comuni di Sannicandro di Bari, Acquaviva delle Fonti e Casamassima, è vincolato quale "ZPSI di Tipo B" e per tale coerenza devono essere assicurati la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici, di deflusso e di ricarica. Come previsto e prescritto nella "Relazione Generale di PTA - ZPSI/Misura M2.9" sussistono i seguenti divieti/misure di salvaguardia:

- a) Divieto di realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque (infiltrazione e deflusso), fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e della sicurezza delle popolazioni;
- b) Divieto di spandimento delle acque di vegetazione, fanghi e composti;
- c) Divieti di cambiamenti dell'uso del suolo, fatta eccezione per l'attivazione di opportuni programmi di riconversione verso nuovi metodi di coltivazione biologica od applicando criteri selettivi di buona pratica agricola;
- d) divieto di utilizzo di fitofarmaci e pesticidi per colture in atto;
- e) divieto di apertura ed esercizio di nuove discariche per R.S.U. non inserite nel Piano Regionale dei Rifiuti;

▪ **AREE A TUTELA QUALI - QUANTITATIVA**

Il Comune di cui trattasi, nell'ambito della propria porzione territoriale comunale nord- ovest e nord-est, in continuità con i confini amministrativi dei Comuni di Bitritto, Valenzano e Casamassima, è perimetrato quale "AREA A TUTELA QUALI - QUANTITATIVA" e per tale coerenza si richiede una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile. Per tali aree si applicano le limitazioni di cui alle Misure 2.10 dell'allegato 14 del PTA:

- in sede di rilascio della concessione, ovvero in fase di verifica e/o rinnovo, dovrà essere imposto all'utilizzatore la installazione di limitatore di portata e di misuratore di portata con esclusione dei casi di cui all'art. 2 della L.R. 26/99. Sarà inoltre obbligatoria la consegna, presso gli uffici competenti, di documentazione descrittiva delle caratteristiche tecniche (matricola, portata, prevalenza, profondità di installazione) dell'impianto di sollevamento installato;

- dovrà essere imposta la chiusura di tutti i pozzi scavati e/o eserciti senza autorizzazione ad eccezione di quelli regolarmente denunciati fino al 31/12/2007 ai sensi del D. Lgs 275/93 e succ. proroghe che comunque, a seguito dell'istruttoria, risultino compatibili con le prescrizioni del presente Piano, e di quelli per cui è stata presentata la domanda di autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee entro il 17/07/2007.

Dall'analisi degli elaborati facenti parte della variante al PUG, ed in accordo con quanto riportato nel RAP, questa Sezione ritiene che le previsioni della variante al PUG di Adelfia, non sono in contrasto con le misure di Tutela del PTA vigente.

Approvvigionamento delle acque potabili e trattamento dei reflui:

In merito all'approvvigionamento idrico ed al trattamento dei reflui, occorre puntualizzare che il Comune di Adelfia (BA) afferisce all' agglomerato di Bari, contraddistinto dal codice 1607200601, dotato di due impianti di depurazione delle acque reflue Bari Ovest e Bari Est. Nello specifico il Comune di Adelfia, afferisce al depuratore di Bari Est, con una potenzialità attuale di 389.000 A.E. (come da Determinazione Dirigenziale AIP n. 94 del 27.04.2018 recante le Potenzialità di progetto degli ID gestiti da AQP), a fronte di un carico generato complessivo dell'agglomerato pari a 821.394 A.E.

Tuttavia, deve trovare puntuale applicazione quanto disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1252 del 9 luglio 2013 in ordine alla circostanza che "ogni ulteriore apporto dei carichi di reflui urbani rispetto a quanto previsto e cristallizzato dal Piano di Tutela delle Acque e dai successivi provvedimenti modificativi dello stesso Piano, così come al pari di una nuova lottizzazione che dovesse essere approvata secondo gli strumenti urbanistici vigenti, non può prescindere dalla contestuale assunzione dei relativi oneri per il loro trattamento da parte del Servizio Idrico Integrato, a meno che non sussista una capacità residua di trattamento presso l'impianto interessato, all'uopo certificata dal Gestore del S.I.I.. Gli oneri di cui trattasi non possono ricadere, in nessun modo, nei confronti del Servizio Idrico Integrato.

Si fa **OBBLIGO** relativamente alla casistica in cui gli interventi del PUG non possano essere ricompresi nella disciplina menzionata precedentemente (D.G.R. n.1252 del 9/7/2013), ovvero data l'impossibilità di allaccio ai servizi pubblici di fognatura, di applicare rigorosamente

quanto regolamentato dal R.R. 26/2011, così come modificato e integrato dal Regolamento Regionale n.7 del 26 maggio 2016, recante "Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.", fermo restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in merito alle acque reflue industriali, come definite dall'art. 74 comma 1 lett. h).

Trattamento acque meteoriche:

Nella fase operativa del Piano Urbanistico Generale, trova applicazione quanto disposto dalla disciplina cogente contenuta nel Regolamento Regionale 26/2013, in materia di acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, al quale questo Servizio OBBLIGA puntualmente ad attenersi.

In particolare si evidenzia che ai sensi del R.R. n. 26 del 09/12/2013, del regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni in relazione alle disposizioni contenute nella L.R. n.36 del 20/07/94 e nella DGR n. 3819 del 06/10/84 e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, è sancito il divieto di immettere nella rete di fogna nera le acque meteoriche di dilavamento e pertanto si OBBLIGA il Comune al controllo del proprio territorio per il rispetto delle disposizioni e dei divieti innanzi indicati.

Politiche di risparmio idrico e di eventuale riuso

Relativamente all'aspetto risparmio idrico e il riuso delle acque meteoriche si fa OBBLIGO di osservanza ed applicazione delle disposizioni contenute nel menzionato Regolamento Regionale 26/2013."

- che con nota prot. 74192/2020 del 16.03.2020, acclarata al protocollo comunale n. 8984/2020 del 16.03.2020 il Comune di Bari – Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata ha trasmesso il proprio parere, che testualmente recita:

“Con la presente, in riscontro alla nota in oggetto, acquisita al protocollo di questo ufficio con il n. 47293 del 18.03.2020, si comunica quanto di seguito.

Visti i documenti e gli elaborati scritto-grafici della "Variante Strutturale al Piano Urbanistico Generale" del Comune di Adelfia, pubblicati sul sito istituzionale www.comune.polignanoamare.ba.it, si comunica che, limitatamente agli aspetti di competenza, non emergono elementi di interferenza con la strumentazione urbanistica vigente per il territorio comunale di Bari.”

- che in data 25.06.2020 la Commissione Locale per il Paesaggio integrata con l'esperto VAS Ing. Palmarita OLIVA, ha richiesto una documentazione integrativa, e precisamente:

“Premesso che:

- *il Piano oggetto della Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS di cui all'oggetto è una variante al Piano Urbanistico Generale (PUG) del comune di Adelfia (BA) approvato con DCC n.8 del 22/04/2013;*
- *per il Piano Urbanistico Generale (PUG) è stata effettuata una procedura di Valutazione Ambientale Strategica;*

Considerato che:

- *nel Rapporto Preliminare di Verifica trasmesso ci sono continui rimandi alla "VAS al PUG/2013", così come, nelle conclusioni, a pag. 42, in cui si afferma che la Variante strutturale al PUG di Adelfia "non potrà comportare nessuna ulteriore criticità rispetto al quadro di riferimento ambientale già valutato nella procedura di VAS definita in fase di redazione del PUG/2013; ovvero, le azioni definite a valle del processo di pianificazione, sono valutabili complessivamente come migliorative rispetto al quadro delle criticità ambientali rilevate nella procedura di VAS del 2013",*

Si ritiene necessario prendere visione di tutti gli elaborati che hanno costituito la procedura di VAS del PUG.

Si chiede, pertanto, di fornire, a corredo del Parere Motivato allegato al Rapporto Preliminare di Verifica, tutti gli elaborati della VAS del PUG, trasmessi con nota prot. n. 15936 del 06.10.2011 al Servizio Ecologia n. 1534 del 22.02.2012, al fine di disporre di tutti gli elementi utili all'espressione del parere di competenza.”

- che con nota prot. n. 18013 del 29.06.2020, la Scrivente ha trasmesso al Responsabile del Settore Assetto del Territorio del Comune di Adelfia, e allo Studio Associato Fuzio la richiesta d'integrazione della Commissione Locale per il Paesaggio, espressa nella seduta del 25.06.2020;
- che con nota prot. n. 6793 del 01.07.2020, acclarata al protocollo di questo Ente al n. 18276 del 01.07.2020, il Comune di Adelfia ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, e precisamente:
 - Rapporto ambientale di verifica (12.05.2009)
 - Sintesi non Tecnica (12.05.2009);
 - Integrazioni successive alle consultazioni svolte ai sensi della L.R. 20/2001 (15.11.2010);
 - Dichiarazione di Sintesi (15.11.2010);
 - Parere motivato (09.11.2012).
- che in data 20.08.2020 la Commissione Locale per il Paesaggio integrata con l'esperto VAS Ing. Palmarita OLIVA, ha espresso il proprio parere, che testualmente recita:

“Premesso che:

- *il Piano oggetto della Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS di cui all'oggetto è una variante al Piano Urbanistico Generale (PUG) del comune di Adelfia (BA) approvato con DCC n. 8 del 22/04/2013;*
- *per il Piano Urbanistico Generale (PUG) è stata effettuata una procedura di Valutazione Ambientale Strategica, con l'emissione del Parere Motivato da parte della Regione Puglia – Servizio Ecologia con Determinazione Codice Cifra:089/DIR/2012/00257 del 09.11.2012, e la successiva Dichiarazione di Sintesi;*
- *con D.C.C. n. 27 del 25.08.2015 è stata adottata preliminarmente la variante al PUG, mentre con DCC n. 9 del 20.04.2016 sono state contro-dedotte le osservazioni presentate;*
- *con nota prot. 9301 del 07.06.2016, il Comune di Adelfia ha trasmesso la variante al PUG alla Regione Puglia, per il controllo di compatibilità ai sensi dell'art. 11 della L.R. 20/2011; e con la DGR n. 1678 del 02.11.2016, la Regione Puglia ha attestato la “non compatibilità” della variante al PUG alla L.R. 20/2001, al DRAG ed al PPTR regionale;*
- *con Deliberazione n. 1545 del 2 agosto 2019 la Giunta Regionale ha attestato, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 20/2001, la compatibilità della variante al PUG del Comune di Adelfia rispetto alla L.R. 20/2001 e al DRAG approvato con D.G.R. n. 1328 del 3/08/2007 ed al PPTR;*

Considerato che:

- *la verifica di assoggettabilità, finalizzata a stabilire se il Piano debba essere assoggettato o escluso dalla valutazione ambientale, deve basarsi su un Rapporto Preliminare comprendente la descrizione del Piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti ambientali significativi sull'ambiente dell'attuazione del Piano, così come esplicitato all'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;*
- *la descrizione delle azioni deve consentire di identificare, descrivere e stimare gli effetti di ciascuna azione rispetto alle componenti ambientali interessate, e che, nello specifico, nel caso di varianti di strumenti urbanistici comunali:*
- *con riferimento alle Caratteristiche del Piano, il Rapporto Preliminare di Verifica deve riportare un inquadramento degli interventi previsti con contestuale evidenziazione delle loro caratteristiche ambientali salienti;*

- con riferimento alle Caratteristiche degli effetti ambientali, il Rapporto Preliminare di Verifica deve contenere alcune informazioni quali le superfici modificate rispetto a quelle previste da piani vigenti, i volumi modificati rispetto ai volumi previsti da piani vigenti, i servizi da attivare rispetto alla situazione vigente. La valutazione dei potenziali effetti dovrebbe essere effettuata considerando almeno i seguenti aspetti: effetti su fauna, vegetazione ed ecosistemi; implicazioni di carattere idrogeologico e geomorfologico delle trasformazioni; effetti su paesaggio, beni culturali ed archeologici; consumo di risorse non rinnovabili (suolo ed eventuali altre); effetti indotti sulla matrice antropica (es. eventuali implicazioni ambientali dell'aumento dei flussi di traffico sulla rete viaria in termini di inquinamento acustico ed atmosferico, ...); consumi di energia (es. per il riscaldamento ed il raffrescamento); consumi di risorse idriche; rifiuti prodotti; acque reflue prodotte;

Rilevato che:

- nel Rapporto Preliminare di Verifica della Variante al PUG del 2016, consultabile dal sito istituzionale del Comune di Adelfia nella sezione Amministrazione Trasparente, e precisamente nel cap. 2, è possibile rilevare la descrizione delle caratteristiche del Piano con la contestuale evidenziazione delle loro caratteristiche ambientali salienti, riportando una serie di tabelle con una valutazione puntuale effettuata per ciascun contesto che ha subito variazioni di superficie e destinazioni, riportando il nome del contesto adottato nel PUG e nella variante al PUG e le superfici interessate dalla trasformazione;
- nel Rapporto Preliminare trasmesso con nota prot. n. prot. n. 1017 del 28.01.2020, acclarata al prot. di questo Ente al n. 2807 del 28.01.2020, oggetto della presente verifica di assoggettabilità a VAS, non sono riportati in maniera puntuale gli interventi previsti dalla variante, così come riscontrato nel Rapporto Preliminare del 2016;

Tutto quanto ciò premesso e rilevato, la Commissione riscontra che le informazioni contenute nel Rapporto Preliminare di Verifica non hanno fornito la totalità dei su citati elementi e, pertanto, non consentono di valutare la significatività degli effetti della Variante sull'ambiente. Alla luce di quanto sopra esposto, considerando che, come riferito nello stesso Rapporto Preliminare di Verifica, a pag. 38, "I problemi ambientali pertinenti alla variante al Piano sono legati principalmente alla trasformazione urbanistica che verrà attuata nei contesti di nuovo impianto residenziale e produttivo e che determinerà un aumento del carico urbanistico e delle pressioni ambientali quali: consumo di suolo; aumento del traffico veicolare e conseguente aumento dell'inquinamento atmosferico ed acustico; aumento dei consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti", la Commissione ritiene che la Variante debba essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica, di cui agli artt. da 13 a 18 del D. Lgs 152/06 ed ss.mm.ii..”

- che ad oggi non risulta pervenuto alcun contributo dai seguenti SCMA consultati:

1. Regione Puglia – Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio;
2. Regione Puglia – Area Politica per la riqualificazione, Ufficio Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
3. Regione Puglia – Pianificazione e programmazione delle Infrastrutture per la mobilità;
4. Regione Puglia – Area Politica per la riqualificazione, Ufficio Ecologia, Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;
5. Regione Puglia – Lavori Pubblici, Struttura Tecnica Provinciale di Bari (ex Genio Civile);
6. Regione Puglia – Ufficio Urbanistica;
7. Regione Puglia – Assetto del territorio, Ufficio Attuazione Paesaggistica;
8. Regione Puglia – Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità;
9. Regione Puglia – Sezione difesa del suolo e rischio sismico;
10. Regione Puglia – Sezione rischio industriale;
11. ARPA Puglia;
12. Autorità di Bacino della Puglia;
13. Acquedotto Pugliese Spa;
14. ENEL S.p.A.;
15. Autorità Idrica Pugliese;

16. Città metropolitana di Bari – Servizio Tutela e valorizzazione dell’Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello sviluppo economico;
17. Città metropolitana di Bari – Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Demanio, Mobilità e Viabilità;
18. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari;
19. Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo per la Puglia;
20. Azienda Sanitaria Locale Provincia di Bari ASL_BA;
21. COMUNE DI BITRITTO;
22. COMUNE DI VALENZANO;
23. COMUNE DI CASAMASSIMA;
24. COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI;
25. COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI.

Espletate le procedure di rito, analizzate e valutati gli aspetti tecnico – amministrativi, anche alla luce dei contributi resi dai SCMA intervenuti nel corso del procedimento, si evidenziano le risultanze dell’istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della “Variazione PUG del Comune di Adelfia ex L.R. 20/2001”, sulla base dei criteri previsti dall’Allegato I alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

1) Descrizione della proposta di variante

Con Deliberazione n. 9 del 20/04/2016, il Consiglio Comunale del Comune di Adelfia ha adottato la Variante al PUG, e con nota prot. n. 9301 del 7/06/2016, ha trasmesso alla Regione Puglia la documentazione tecnico-amministrativa, relativa alla variazione delle previsioni strutturali del Piano Urbanistico Generale (PUG), per il controllo di compatibilità ai sensi dell’art. 11 della L.R. 27/07/2001 n. 20 “*Norme generali di governo e uso del territorio*”.

Tra gli obiettivi/azioni che caratterizzano la proposta di variante, deve aggiungersi il procedimento di adeguamento della variante al PPTR regionale che, resasi necessaria da specifica disposizione della DGR di “*non compatibilità*” e che attraverso i lavori della conferenza di servizi ai sensi della L.R. 20/2011 ovvero, nella evoluzione delle disposizioni normative e cartografiche della variante adottata operata dalla stessa conferenza, ha di fatto certificato la sostenibilità paesaggistica della variante al PUG approvata. Tra gli altri obiettivi/azioni ritroviamo:

- la delocalizzazione di aree produttive in aree già trasformate;
- la previsione di ambiti di riqualificazione strategica;
- la conversione di aree produttive in aree agricole;
- l’acquisizione da parte del comune di alcune aree oggetto di procedimenti espropriativi con conseguente delocalizzazione dei diritti edificatori in aree già destinate all’edificazione e la realizzazione di aree di riqualificazione;
- la previsione di realizzazione di un parco urbano come cerniera tra i centri storici di Canneto e Montrone storicamente separati;
- la previsione di realizzazione del parco urbano di San Leo;
- l’acquisizione di aree per realizzare edilizia residenziale sociale a fronte di un aumento crescente della domanda;
- adeguamento del PUG allo scenario strategico del PPTR;
- adeguamento del PUG al sistema delle tutele del PPTR.

Il progetto insediativo della variante al PUG prevede una redistribuzione dei diritti edificatori pur mantenendo invariato il dimensionamento del PUG e il rispetto degli standard. Il progetto di variante seppur partendo da delle esigenze individuali rese note attraverso dei ricorsi, coglie l’occasione per mettere in atto una strategia compensativa che risolve la criticità di alcune situazioni e migliora la qualità del progetto.

Infatti, molte aree considerate nel PUG aree di espansione vengono considerate nella variante come ambiti da riqualificare di valenza strategica. In questo modo si cerca di ottenere delle superfici a standard ben distribuite all’interno del centro urbano e che facciano da cerniera tra i due nuclei storici di Canneto e Montrone. Il progetto prevede inoltre la delocalizzazione di diritti edificatori in zone antropizzate o

comunque ad alta trasformabilità con premialità che consentono di acquisire aree per la realizzazione di standard e edilizia residenziale sociale.

2) Coerenza con normative, Piani e Programmi vigenti

L'analisi di coerenza esterna della variante al PUG, è stata svolta nel Capitolo 3 “*Analisi di coerenza con la pianificazione sovraordinata*” del Rapporto preliminare di verifica. I piani esaminati sono i seguenti:

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);

- Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (PTA);
- Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia;
- Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR);
- Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE);
- Piano Regionale della Qualità dell'Aria (PRQA).

In tale analisi vengono illustrate le previsioni della Variante al PUG, che risultano coerenti con gli obiettivi, le azioni o le zonizzazioni dei predetti strumenti di pianificazione. In linea generale non emergono particolari incoerenze.

3) Analisi del contesto ambientale

Nel Capitolo 4 “*Contesto territoriale e ambientale di riferimento*” del Rapporto preliminare di verifica, è descritto lo stato dell'ambiente nel territorio comunale, le componenti e le tematiche ambientali prese in considerazione sono:

- Qualità dell'aria;
- Acqua;
- Suolo;
- Rifiuti;
- Clima acustico;

Per ogni componente o tematica viene presentata: una descrizione della situazione nel territorio comunale, evidenziandone i principali aspetti e criticità, il quadro normativo di riferimento, le relazioni tra la componente e le previsioni strutturali e programmatiche della variante del PUG di Adelfia.

Si riportano di seguito i tratti principali delle problematiche che rappresentano le maggiori criticità dal punto di vista ambientale:

3.1) Qualità dell'aria

Il Rapporto preliminare di verifica sottolinea che il Piano Regionale della Qualità dell'aria (PRQA) colloca il Comune di Adelfia nella zona D del piano, la cosiddetta “*Zona di mantenimento*”, ossia tutti quei comuni nei quali non si rilevano valori di qualità dell'aria critici, né la presenza di insediamenti industriali di rilievo, e nei quali si applicano i Piani di mantenimento dei livelli di qualità dell'aria.

Il Rapporto preliminare di verifica evidenzia che la principale fonte di inquinamento atmosferico nel Comune di Adelfia sia il trasporto stradale.

3.2) Acqua

Il Rapporto preliminare di verifica sottolinea che secondo quanto indicato dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) nel territorio di Adelfia sono presenti delle aree a pericolosità idraulica (bassa, media e alta) in corrispondenza di tutte le aste principali dei corsi d'acqua che interessano il territorio comunale, ma per quanto riguarda i contesti della variante e in particolare quelli oggetto di valutazione, non si riscontrano incongruenze.

La perimetrazione delle aree rispetta le restrizioni del PAI, e inoltre alcune aree che erano precedentemente in area ad alto rischio idrologico sono state rimosse e delocalizzate. Restano alcune aree tuttora in aree ad

alta pericolosità, di cui dovrebbe già essere stata fatta una valutazione di impatto ambientali poiché già presenti nel PUG/2013.

Sono inoltre previste azioni di recupero e rinaturalizzazione dell'alveo in particolar modo quelle nei pressi del centro abitato. Il recupero dell'alveo porterebbe ad una riqualificazione formale, ma anche ad un ripristino dell'equilibrio ecologico.

3.3) Suolo

Il Rapporto preliminare di verifica evidenzia che la maggior parte del territorio comunale di Adelfia è occupata da vigneti. Le aree destinate all'insediamento di edifici residenziali coprono il 4,8% della superficie comunale. La superficie edificata occupa 2,31 Km² pari a circa 7,77% dell'intera superficie comunale.

3.4) Rifiuti

Il Rapporto preliminare di verifica evidenzia che al fine di fornire un quadro più completo ed esaustivo circa la produzione di rifiuti differenziati nel Comune di Adelfia, si è ritenuto opportuno confrontare i dati a livello comunale con quanto registrato a livello regionale negli anni dal 2012 al 2014. Si evince che per il triennio analizzato la percentuale di rifiuti differenziati prodotti nel Comune di Adelfia è inferiore rispetto a quanto riscontrato a livello regionale, nel 2014 si riscontra una inversione di tendenza e la percentuale comunale supera quella regionale.

3.5) Clima acustico

Il Rapporto preliminare di verifica evidenzia che il Comune di Adelfia non risulta dotato di un piano di zonizzazione acustica ai sensi della Legge n. 447 del 26/10/95 "*Legge Quadro sull'inquinamento acustico*". Il Comune di Adelfia ha affidato l'incarico per la redazione del Piano di zonizzazione acustica nel 2006, insieme ai comuni di Valenzano e Sannicandro di Bari. Ai fini della gestione acustica del territorio sono state evidenziate e tenute in considerazione le sorgenti principali di inquinamento; nel caso di Adelfia si tratta essenzialmente di rumore generato da traffico veicolare e dalla linee della ferroviaria che attraversa la città. La maggior parte del centro urbano è stata classificata in area di tipo misto III "*Area di tipo misto*". Ad Adelfia, le aree da sottoporre a risanamento e da tutelare da un punto di vista acustico si concentrano nel centro abitato. Le aree più sensibili sono quelle degli edifici scolastici e quelle lungo le principali arterie stradali.

4) Potenziali effetti attesi e specifiche risposte associate

Il Rapporto preliminare di verifica evidenzia che gli effetti delle azioni della variante del PUG, approvato con DCC n. 8 del 22/04/2013, sull'ambiente sono stati valutati attraverso l'elaborazione di un sistema di matrici che ha lo scopo di mettere in evidenza le relazioni fra "*azioni*" significative oggetto di valutazione nella fase preliminare del rapporto relative alle trasformazioni e le "*criticità ambientali*" del territorio del comune di Adelfia.

Il Rapporto preliminare di verifica sottolinea che riguardo alla valutazione degli effetti della variante, quale ulteriore momento valutativo, vengono analizzati gli effetti determinati dalle opzioni strategiche delineate rispetto alle componenti ambientali analizzate, quali interazioni che quindi possono essere valutate come criticità o come opportunità. Tali effetti quindi, in una matrice di valutazione classica, sono legati principalmente al consumo di suolo e all'incremento delle superfici impermeabili, all'aumento dei consumi energetici e delle risorse idriche, all'utilizzo sostenibile di risorse, all'incremento della rete ecologica urbana e territoriale.

I problemi ambientali pertinenti alla variante al Piano sono legati principalmente alla trasformazione urbanistica che verrà attuata nei contesti di nuovo impianto residenziale e produttivo e che determinerà un aumento del carico urbanistico e delle pressioni ambientali quali:

- consumo di suolo;
- aumento del traffico veicolare e conseguente aumento dell'inquinamento atmosferico ed acustico;
- aumento dei consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti.

Il Rapporto preliminare di verifica non contiene in maniera puntuale gli interventi previsti dalla variante, così come riscontrato nel “Rapporto Preliminare del 2016”, consultabile dal sito istituzionale del Comune di Adelfia, nella sezione Amministrazione Trasparente, dove è possibile rilevare nel Cap. 2, la descrizione delle caratteristiche del Piano con la contestuale evidenziazione delle loro caratteristiche ambientali salienti, riportando una serie di tabelle con una valutazione puntuale effettuata per ciascun contesto che ha subito variazioni di superficie e destinazioni, riportando il nome del contesto adottato nel PUG e nella variante al PUG e le superfici interessate dalla trasformazione.

Le informazioni contenute nel Rapporto Preliminare di Verifica non hanno fornito la totalità di tutti gli elementi, e nello specifico con riferimento alle “Caratteristiche degli effetti ambientali” le informazioni quali le superfici modificate rispetto a quelle previste da piani vigenti, i volumi modificati rispetto ai volumi previsti da piani vigenti, i servizi da attivare rispetto alla situazione vigente. La valutazione dei potenziali effetti dovrebbe essere effettuata considerando almeno i seguenti aspetti: effetti su fauna, vegetazione ed ecosistemi; implicazioni di carattere idrogeologico e geomorfologico delle trasformazioni; effetti su paesaggio, beni culturali ed archeologici; consumo di risorse non rinnovabili (suolo ed eventuali altre); effetti indotti sulla matrice antropica (es. eventuali implicazioni ambientali dell'aumento dei flussi di traffico sulla rete viaria in termini di inquinamento acustico ed atmosferico, ...); consumi di energia (es. per il riscaldamento ed il raffrescamento); consumi di risorse idriche; rifiuti prodotti; acque reflue prodotte; e, pertanto, non consentono di valutare la significatività degli effetti della Variante sull'ambiente.

In conclusione, sulla base del Rapporto Preliminare di verifica, della natura dell'intervento della Variante e del contesto territoriale in cui è inserito, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale e dalla Commissione Locale per il Paesaggio, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono richiamate, riscontrato che le informazioni contenute non hanno fornito la totalità di tutti gli elementi, e, pertanto, non consentono di valutare la significatività degli effetti della Variante sull'ambiente, considerando che, come riferito nello stesso Rapporto Preliminare di Verifica, a pag. 38, "I problemi ambientali pertinenti alla variante al Piano sono legati principalmente alla trasformazione urbanistica che verrà attuata nei contesti di nuovo impianto residenziale e produttivo e che determinerà un aumento del carico urbanistico e delle pressioni ambientali quali: consumo di suolo; aumento del traffico veicolare e conseguente aumento dell'inquinamento atmosferico ed acustico; aumento dei consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti", si ritiene che la Variante del PUG di Adelfia debba essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica, di cui agli artt. da 9 a 15 della L.R. Puglia 44/2012 e ss.mm.ii..

TUTTO CIO' PREMESSO SI DISPONE CHE LA VARIANTE DEL PUG DI ADELFA SIA ASSOGGETTATO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS).

Il presente provvedimento non sostituisce altri atti di assenso e/o altri pareri obbligatori per legge. Copia del presente provvedimento va pubblicata in estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, a cura dell'autorità competente, e integralmente sui siti web istituzionali dell'autorità procedente e dell'autorità competente, ai sensi dell'art. 8 comma 5 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii..

Polignano a Mare, 15.10.2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Lucia MASSARO

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA
AI SENSI DELL'ART. 3, C. 2 DEL D.LGS. 39/1993